



BIBLIOTECA DEI SAPERI

Gli Ambiti di applicazione del Diritto internazionale penale

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo gli Ambiti di applicazione del Diritto internazionale penale.

In particolare vedremo:

- i **Conflitti armati**
- il **Diritto del mare**
- lo **Spazio aereo**
- la **Tutela internazionale dell'ambiente**
- e, infine, l'**Ordine economico-finanziario internazionale**

Cominciamo...

Il Diritto internazionale penale

Il Diritto internazionale penale è l'insieme delle norme internazionali, sia consuetudinarie che convenzionali, che sanciscono la responsabilità penale individuale per la commissione di reati che costituiscono dei veri e propri crimini internazionali.

I crimini internazionali dell'individuo sono comportamenti che ledono gli interessi fondamentali della Comunità internazionale. Questi crimini sono sottoposti al giudizio di un organo giurisdizionale internazionale e sono imprescrittibili.

Nel 1996 è stato stilato il **Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità**, elaborato dalla Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU.

La Corte Penale Internazionale costituisce un **organismo autonomo** che stabilisce le regole del proprio funzionamento con l'adozione di un apposito regolamento (art. 52 dello Statuto). Lo Statuto autorizza la Corte Penale Internazionale a giudicare i crimini più gravi, quali:

- **genocidio** (art. 6)
- **crimini contro l'umanità** (art. 7)
- **crimini di guerra** (art. 8)
- **aggressioni**

L'azione penale può essere avviata dal Procuratore, da uno Stato che ha firmato lo Statuto o dal Consiglio di Sicurezza.

La Corte può applicare le seguenti pene:

- detenzione per un numero di anni non superiore a 30
- l'ergastolo



In aggiunta a queste pene (tra le quali non rientra la condanna a morte) la Corte può ordinare la multa o la confisca dei beni.

In merito ai rapporti tra la CPI e un tribunale interno, è stato stabilito che la giurisdizione di entrambi è complementare, in conformità al principio *ne bis in idem* (art. 20).

Diritto internazionale dei conflitti armati

In merito alla regolamentazione internazionale dei conflitti armati, il diritto dei conflitti armati consiste in una serie di norme internazionali, pattizie e consuetudinarie, che disciplinano l'evento guerra, riducendolo come evento giuridico.

Gran parte del diritto consuetudinario è stato oggetto di un'opera di codificazione che si è tradotta nell'adozione delle Convenzioni de L'Aja del 1899, nonché delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli addizionali firmati nel 1977 (c.d. diritto di Ginevra).

Il diritto dei conflitti armati internazionali disciplina la **condotta delle ostilità**, vale a dire:

- i **mezzi** da impegnare in tempo di guerra
- i **metodi** di conduzione di quest'ultima
- nonché facoltà e obblighi dello Stato che riesce ad occupare il territorio nemico

Il principio nega ai belligeranti una scelta illimitata tra i mezzi per nuocere al nemico. La dottrina fa discendere da tali principi il divieto dell'uso di armi nucleari.

Nei conflitti armati non internazionali rientrano quei conflitti che si svolgono sul territorio di uno Stato tra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati.

Infine, uno Stato si dichiara neutrale quando manifesta la volontà di non partecipare ad un conflitto armato in corso (c.d. neutralità).

Il Diritto del mare

Passiamo adesso a parlare del **Diritto del mare**, facendo riferimento a:

- il **regime internazionale del mare**
- il **regime internazionale della navigazione**

Il Regime internazionale del mare

Il **mare territoriale**, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di **Montego Bay**, è costituito da quella fascia di mare adiacente alle coste di uno Stato su cui si estende la sovranità che quest'ultimo esercita sul proprio territorio.

Per definire l'**estensione** del mare territoriale, la Convenzione definisce:

- il **limite interno** delle acque territoriali, per la cui determinazione della linea di base si ricorre alla linea di bassa marea
- il **limite esterno**, cioè il mare territoriale fino a 12 miglia
- la delimitazione di tali acque per gli **Stati arcipelago** (art. 46)
- identificazione delle **baie**, cioè le insenature che rientrano in profondità nella costa

La **zona contigua** è un'area esterna alle acque territoriali su cui lo Stato non gode di un pieno diritto di sovranità, ma ha la facoltà di visitare, perquisire ed effettuare tutti i controlli necessari a bordo di una nave civile straniera al fine di:

- prevenire eventuali violazioni delle leggi nazionali e dei propri regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione prima che la nave straniera raggiunga il mare territoriale o sbarchi sul territorio



- reprimere illeciti da essa già compiuti sanciti dalle N.U.

La Convenzione di Ginevra del 1958 fissava il limite della zona contigua a 12 miglia, mentre in quella di Montego Bay il limite è stato esteso a 24 miglia (art. 33).

La c.d. **zona archeologica**, che si estende per 24 miglia, è uno spazio più ampio in cui applicare i controlli e le sanzioni previsti dall'ordinamento in materie di ritrovamento e commercializzazione di beni storici e archeologici. Alcuni Stati (tra questi il Canada, il Cile, l'Argentina), inoltre, hanno dichiarato di voler estendere la propria giurisdizione anche in materia di pesca, al fine di preservare le specie ittiche, agli spazi in alto mare, in riferimento ai quali è stata coniata l'espressione "**mare presenziale**".

La **piattaforma continentale** consiste in quella parte di fondale marino, a scarsa pendenza, che forma una fascia di larghezza variabile al margine dei continenti e che si estende fino all'inizio della scarpata continentale.

La **zona economica esclusiva** è un'area di 200 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base del mare territoriale, in cui lo Stato costiero esercita lo sfruttamento delle risorse economiche presenti sia nel sottosuolo marino, che nelle acque sovrastanti.

L'**alto mare** o mare aperto, o ancora mare internazionale è costituito dagli spazi marini che si estendono al di là delle acque interne e del mare territoriale (art. 86 Convenzione Montego Bay).

Il compito di presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo dell'alto mare è affidato alla c.d.

Autorità internazionale dei fondi marini.

Il Regime internazionale della navigazione

Passando al Regime internazionale della navigazione, va detto che ogni mare è sottoposto esclusivamente al potere dello Stato di cui la nave ha la nazionalità (c.d. Stato della bandiera).

La nazionalità costituisce il criterio di collegamento della nave con l'ordinamento giuridico di uno Stato, necessario alla nave per poter issare la bandiera di quest'ultimo e godere della sua protezione diplomatico-consolare all'estero.

Nel mare territoriale di uno Stato straniero, la nave è sottoposta alla giurisdizione di quest'ultimo, fermi restando il diritto di passaggio inoffensivo e la competenza esclusiva dello Stato di bandiera per fatti inerenti alla nave stessa. Lo Stato costiero gode, inoltre, del diritto di inseguimento continuo nei confronti della nave che abbia violato le sue leggi interne, purché abbia inizio nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona contigua e non prosegua nelle acque interne di un altro Stato. Sulla nave catturata potranno essere esercitati i poteri che possono essere esercitati nella zona dove è iniziato l'inseguimento (es. accertamenti doganali).

Parte della dottrina, infine, ha elaborato la teoria della c.d. presenza costruttiva (art. 218 Con. Montego Bay), secondo la quale lo Stato costiero può catturare una nave straniera che, pur trovandosi in acque internazionali, partecipa ad attività illecite commesse nel proprio mare territoriale.

Per quanto riguarda il regime degli stretti, gli **stretti** sono delle porzioni di terra che permettono e facilitano la comunicazione tra due mari.

Viene assicurato il passaggio inoffensivo delle navi da guerra, mentre il traffico commerciale è regolato dai criteri geografici tradizionali per lo sfruttamento economico del passaggio e del traffico delle navi mercantili.

Le regole consuetudinarie rispetto ai principali stretti sono le seguenti:

- negli **stretti danesi** è possibile il passaggio incondizionato in tempo di pace



- nel **Bosforo e Dardanelli** il passaggio è consentito per tutte le navi in tempo di pace, mentre sono imposte restrizioni al tonnellaggio per le navi da guerra
- a **Gibilterra** vige la libertà di passaggio
- nello **stretto di Magellano** vige la libertà di passaggio

I **canali**, invece, sono vie d'acqua che facilitano la comunicazione tra due mari e agevolano il traffico marittimo. In materia, valgono le regole della sovranità dello Stato rivierasco che è l'unico abilitato alla regolazione del traffico e all'imposizione dei tributi in un regime di internazionalizzazione che deve consentire, in tempo di pace, il libero passaggio per tutti gli Stati. Tra i principali canali rientrano Suez, Panama, Kiel.

Lo Spazio aereo

Passiamo adesso a parlare dello Spazio aereo. Per **Spazio aereo** si intende l'area sovrastante la superficie terrestre, sia essa costituita da terraferma o da distese marine.

Il diritto internazionale distingue tra:

- spazio aereo territoriale, soggetto alla sovranità territoriale dello Stato
- spazio aereo internazionale, sottoposto ad un regime di piena libertà con lo stesso regime dell'alto mare

Molti Paesi hanno istituito una zona di identificazione aerea nella quale si può esigere l'identificazione degli aerei diretti verso le proprie coste.

La tutela internazionale dell'ambiente

Il diritto internazionale dell'ambiente ha origine con la **Conferenza di Stoccolma del 1972**, conclusasi con l'istituzione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), organo sussidiario dell'Assemblea Generale avente funzione di studio, programmazione, promozione del diritto internazionale dell'ambiente.

La **Conferenza di Rio de Janeiro del 1992** ha individuato due principi:

- 1) la necessità di uno sviluppo sostenibile
- 2) la responsabilità comune, ma differenziata tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo

La **Convenzione sul diritto all'utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali del 1997** ha poi posto due obblighi:

- 1) un'equa e ragionevole utilizzazione dei corsi d'acqua
- 2) la cooperazione in tema di progressiva riduzione delle attività inquinanti e delle sostanze tossiche riversate nei fiumi, ad es. attraverso lo scambio di informazioni

Per quanto concerne la protezione dell'ambiente marino si ricorda in materia la **Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982**.

La norma consuetudinaria internazionale impone un **divieto assoluto di inquinamento transfrontaliero**, ribadito sia nel Principio n. 21 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, sia nel Principio n. 2 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992.

Norma di diritto consuetudinario è l'**obbligo di cooperazione** tra Stati nella gestione delle questioni relative alla tutela ambientale transnazionale:

- per conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità dell'ecosistema della Terra
- per lo sviluppo di regole riguardanti la responsabilità e il risarcimento degli effetti negativi derivanti dai danni dell'ambiente



- per lo sviluppo sostenibile capace di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere, attraverso uno sfruttamento indiscriminato delle risorse disponibili, il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future

In tema di tutela dell'ambiente il Protocollo di Kyoto del 1997 si è posto come principale obiettivo la riduzione dell'emissione di gas inquinanti.

Successivamente, con la Conferenza delle Nazioni Unite sul “*climate change*”, tenutasi a Parigi nel 2015, 196 Paesi hanno raggiunto un nuovo accordo globale sul clima.

La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima tenutasi a Glasgow nel 2021 ha delineato gli obiettivi a medio e lungo termine per rispettare l'Accordo di Parigi e salvaguardare le risorse del pianeta.

L'ordine economico-finanziario internazionale

Nel campo del diritto internazionale economico prevalgono accordi tendenti all'abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, servizi, e capitali e alla conseguente creazione di aree di influenza economico-finanziaria.

L'Assemblea Generale delle N.U., al fine di incoraggiare un equilibrato sviluppo economico a livello mondiale, dopo la **Conferenza di Bandung** (1955) ha emanato una **Dichiarazione sul nuovo ordine economico internazionale** e successivamente la **Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati** (1974) per fissare le regole più eque per lo sviluppo, cui segue l'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle N.U. per lo sviluppo industriale, che ha gettato le basi del nuovo ordine economico mondiale.

Nel dopoguerra gli **Accordi di Bretton Woods** del 1944 istituirono il **Fondo Monetario Internazionale (FMI)** e la **Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS)**, tuttora operanti.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) fu istituito con lo scopo di promuovere la collaborazione monetaria internazionale, favorendo la stabilità dei cambi e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti con l'estero degli Stati aderenti.

Successivamente il FMI diventò prevalentemente un organismo di sorveglianza, assistenza finanziaria e assistenza tecnica.

La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) fu istituita con lo scopo di contribuire alla ricostruzione post-bellica. Nel corso degli anni ha poi indirizzato la propria attività alla concessione di mutui ai Paesi che ne fanno parte per investimenti produttivi.

Dal 2007 la BIRS fa parte del Gruppo della Banca Mondiale.

Tra il 1947 e il 1948 ci fu la liberalizzazione del commercio internazionale. Una Conferenza *ad hoc* si impegnò nella redazione della **Carta de L'Avana**, in cui erano delineate le basi della nuova organizzazione **International Trade Organization (ITO)** che confluisce nel General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio).

Lo scopo fondamentale del **GATT** era lo sviluppo del commercio internazionale mediante la progressiva riduzione dei dazi doganali, l'elaborazione di una disciplina anti-dumping e la regolamentazione di altre pratiche, quali le sovvenzioni alle esportazioni, le restrizioni quantitative, gli aiuti pubblici, ecc.

Nel 1995 venne istituita l'**Organizzazione mondiale del Commercio** che si pone sullo stesso piano del FMI e della BIRS. Gli obiettivi si distinguono in:

- obiettivi economia interna (innalzamento del tenore di vita, piena occupazione, innalzamento del reddito reale e della domanda effettiva)



- obiettivi di economia internazionale (espansione degli scambi di beni e servizi, allocazione delle risorse per lo sviluppo sostenibile e la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo)
- obiettivi strumentali (diffusione dei principi di non discriminazione e reciprocità)

Per quanto concerne i movimenti internazionali di capitali, per Flusso internazionale di capitali si intende sia il movimento di capitali da uno Stato ad un altro per il pagamento di operazioni e transazioni internazionali (c.d. trasferimento indotto), sia gli investimenti internazionali (c.d. sperimento autonomo) consistenti nell'acquisizione di partecipazione al capitale di imprese straniere e che comportano, oltre al trasferimento di capitale, anche l'esportazione di tecnologie e capacità manageriali (c.d. know how).

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito gli Ambiti di applicazione del Diritto internazionale penale.

In particolare abbiamo visto:

- i Conflitti armati
- il Diritto del mare
- lo Spazio aereo
- la Tutela internazionale dell'ambiente
- l'Ordine economico-finanziario internazionale

Grazie per l'attenzione!